

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO
DEL SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

**Allegato alla delibera Consiglio comunale
n. 27 del 26.09.2007**

Art. 1 – Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Albaredo Arnaboldi, ne regola l'uso nei limiti imposti dal Decr. Legisl. vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Viene altresì disciplinato il trattamento dei dati personali, realizzato attraverso l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza e la possibilità di estrazione e comunicazione dei dati stessi.
3. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, si rinvia al Decr. Legisl. vo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti adottati in materia di videosorveglianza dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, con particolare riferimento ai provvedimenti generali del 29.11.2000 e del 29.4.2004.

Art. 2 – Finalità dell'impianto – Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Albaredo Arnaboldi dal Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'Ordinamento della Polizia Locale, e dai regolamenti comunali vigenti, in via puramente esemplificativa sono:
 - a) individuazione, in tempo reale, di luoghi di ingorgo e delle cause, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del Decr. Legisl. vo n. 285/1992;
 - b) vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali;
 - c) vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, nelle piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di pubblica sicurezza e quindi di polizia di prevenzione e di polizia giudiziaria;

- d) tutela del patrimonio comunale;
 - e) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - f) prevenire eventuali violazioni di legge anche attraverso l'attività sanzionatoria.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.

Art. 3 – Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Albaredo Arnaboldi nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decr. Legisl. vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive disposizioni del 29 aprile 2004 dell'Autorità sulla privacy.

Art. 4 – Titolare – Responsabile incaricato del trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco in carica.
2. Il Sindaco con proprio decreto designerà il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.
3. Il responsabile del trattamento potrà individuare gli incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Decr. Legisl. vo n. 196/2003.
4. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza, il costante controllo sul trattamento delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento.
5. Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è l'Agente di Polizia Locale.

Art. 5 – Accesso ai dati

1. L'accesso al sistema è consentito esclusivamente al titolare, al responsabile e agli incaricati del trattamento dei dati e al personale tecnico addetto alla manutenzione.
2. L'accesso è altresì consentito all'autorità giudiziaria esclusivamente previa presentazione di copia di denuncia di reato o per le indagini di polizia in quanto consentite dalle norme vigenti, nelle ipotesi di reato a procedibilità d'ufficio.
3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 6 – Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile del trattamento dei dati, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - » l'affissione di appositi cartelli posizionati nel luogo ripreso e nelle immediate vicinanze, recanti la scritta e simboli di immediato recepimento del messaggio;
 - » l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile e dell'incaricato del trattamento" all'albo pretorio;
 - » l'affissione all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.
2. Copia del regolamento sarà trasmesso alle autorità territoriali e di polizia della zona.

Art. 7 – Trattamento – Utilizzo dei dati raccolti

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - ⇒ trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- ⇒ raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo ed utilizzati in altre operazioni del trattamento compatibili con tali scopi;
 - ⇒ raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati;
 - ⇒ conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, ed in ogni caso nel rispetto del periodo di tempo stabilito dal successivo art. 9.
2. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 2 - comma 2 del presente regolamento.
 3. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
 4. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 8 - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo con conseguente individuazione dell'area controllata dalle telecamere dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di 15 gg. dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Dopo tale periodo non è consentito il brandeggio indiscriminato delle stesse.
2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

- b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

Art. 9 – Conservazione delle registrazioni – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati c/o l'Ufficio della Polizia Locale.
2. L'impianto deve essere sistematicamente interdetto ai non autorizzati.
3. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 7 (sette) giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie, sovrascrivendo la registrazione. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- c) di ottenere, a cura del responsabile senza ritardo e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della richiesta:
- I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e le comunicazioni in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non siano trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - III. di opporsi, in tutto in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c) n. D), può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse per iscritto al titolare o al responsabile del trattamento che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento al protocollo della richiesta.
 6. Nel caso di esito negativo dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Decr. Legisl. vo n. 196/2003.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati possono essere:
 - a. distrutti;
 - b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
 - c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto di videosorveglianza, come previsto dall'art. 9.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 12 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2.
2. Non si considera comunicazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile, da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Forze di Polizia impegnate in attività di Polizia Giudiziaria.

Art. 13 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o gli atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.